



COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA
Provincia di Olbia Tempio

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI:
ACCONCIATORE,
ESTETISTA E AFFINI, TATUAGGIO E
PIERCING**

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N° 32 DEL 27/06/2007

INDICE

Art.	DESCRIZIONE
CAPO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI	
1	Oggetto del regolamento
2	Obbligo della dichiarazione di inizio attività
3	Avvio dell'attività
4	Tipologia delle attività
5	Abilitazione professionale per l'esercizio delle attività di acconciatore ed estetista
6	Natura e limiti della dichiarazione di inizio attività
7	Termine per l'avvio dell'attività
CAPO SECONDO NORME PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ'	
8	Le dichiarazioni di inizio attività
9	Accertamento dei requisiti di impresa artigiana
10	Ubicazione degli esercizi
11	Accertamenti igienico-sanitari
12	Requisiti tecnico-edilizi ed igienici dei locali
13	Esercizi posti in località prive di acquedotto
14	Esercizi misti
15	Divieto di esercizio delle attività in forma ambulante
16	Arredamento e suppellettili degli esercizi
17	Attrezzatura e corredo degli esercizi
18	Abrogato
19	Abrogato
20	Requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati nelle attività soggette a dichiarazione di inizio attività
21	Abrogato
22	Conduzione igienica delle attività
23	Conduzione igienica delle attività di tatuaggio e piercing
24	Pulizia del personale
25	Impiego di solventi
26	Difesa dei locali contro le mosche
27	Esposizione delle tariffe
28	Orario di apertura dell'esercizio
29	Subingresso per cessione dell'azienda
30	Subingresso per cause di morte
31	Sospensione dell'attività
32	Decadenza dall'esercizio legittimo dell'attività
CAPO TERZO DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI ESISTENTI	
33	Esercizi già esistenti
34	Requisiti igienici degli esercizi già esistenti
35	Mancata regolarizzazione degli esercizi già esistenti
CAPO QUARTO DISPOSIZIONI FINALI	
36	Tutela dei dati personali
37	Norme abrogate
38	Individuazione dell'unità organizzativa responsabile
39	Pubblicità del regolamento
40	Casi non previsti dal presente regolamento

41	Rinvio dinamico
42	Vigilanza – Sanzioni
43	Entrata in vigore

Allegato n° 1
Allegato n° 2

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, in applicazione delle leggi:
 - a) 14 febbraio 1963, n. 161, recante: «Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere e simili», come modificata dalla L. n° 1142/70;
 - b) 17 agosto 2005, n. 174 recante: «Disciplina dell'attività di acconciatore»;
 - c) 4 gennaio 1990, n. 1, recante: «Disciplina dell'attività di estetista» ;
 - d) 2 aprile 2007, n. 40, art. 10, comma 2 recante: «Misure urgenti per la liberalizzazione di alcune attività economiche»;

le attività di acconciatore, estetista e mestieri affini, comunque esercitate, anche a titolo gratuito.

2. Le attività sopra elencate sono svolte in luogo pubblico o privato da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitali. Se le suddette attività sono svolte presso enti, istituti, hotels, ospedali, case di cura, caserme, comunità, carceri, e per le attività di estetista presso palestre ed impianti sportivi, l'avvio delle stesse è subordinato, fermo restando il possesso della qualificazione professionale, al rispetto delle sole norme igieniche prescritte, a condizione che l'attività sia riservata esclusivamente alle persone alloggiate o fruitrici della struttura. In tal caso le suddette attività non potranno avere un ingresso indipendente diverso da quello dell'attività principale.

3. Sono escluse dal presente regolamento le attività e le prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, assoggettate alla disciplina dell'art. 194 del T.U.LL.SS., approvato con R.D. n° 1265 del 27/07/1934 e successive modificazioni.

Art. 2

Obbligo della dichiarazione di inizio attività

1. Chiunque intende esercitare nel territorio del comune le attività indicate nel precedente art. 1, o anche soltanto alcune di esse, deve presentare una dichiarazione di inizio attività al Funzionario responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive.

2. L'avvio delle attività è subordinato all' accertamento dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalle leggi in materia e dalle disposizioni del presente regolamento.

3. Nel caso in cui la D.I.A. riguardi l'attività di acconciatore da esercitarsi congiuntamente a quella di estetista, ciascuna attività è svolta in ambiente idoneo e separato nel rispetto dei requisiti di cui al successivo art. 13.

4. Alle stesse condizioni, è consentito lo svolgimento congiunto di più attività nell'ambito dello stesso esercizio da parte di imprese diverse del settore.

Art. 3

Avvio dell'attività

1. L'avvio delle attività di cui al presente Regolamento è subordinato agli accertamenti dei requisiti previsti dalla L. n° 443/85, di quelli previsti dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come modificata dalla L. n° 1142/70, di quelli previsti dall'art. 3 della L. n. 174 del 17 agosto 2005, e dagli artt. 3 e 8 della L. n° 1/90, secondo le norme procedurali contenute negli articoli seguenti e sotto l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie ed edilizio-urbanistiche.
2. Le attività possono essere avviate decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di inizio attività, salvo la comunicazione dell'esistenza di motivi ostativi da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive.
3. Una medesima ditta individuale non può presentare più dichiarazioni di inizio attività relative a diverse unità locali .
4. Un'impresa societaria avente i requisiti di cui alla L. n° 443/85 (impresa artigiana) può presentare più dichiarazioni di inizio attività, relative ad unità locali diverse, pari al numero dei soci o dei dipendenti muniti di qualificazione professionale, a condizione che in ciascun esercizio operi personalmente un socio o dipendente qualificato alla conduzione dell'esercizio stesso.
5. Un'impresa societaria diversa da quella prevista dalla L. n° 443/85, o non iscrivibile all'Albo Imprese Artigiane, può presentare più dichiarazioni di inizio attività relative ad unità locali diverse, a condizione che ciascuna unità locale sia diretta da persona diversa (per le attività di acconciatore anche da

soggetti non stabilmente inseriti nell'impresa) in possesso della qualifica professionale necessaria per la conduzione dell'esercizio stesso e ne abbia la responsabilità (direttore d'azienda).

Art. 4

Tipologia delle attività

1. Con la terminologia "acconciatore" si designano i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare nonché le prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

2. Sono escluse dall'attività di cui sopra, il trapianto e l'impiantologia.

3. Con la terminologia "estetista" si intendono le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. Tale attività può essere svolta attraverso tecniche manuali, con l'utilizzo degli apparecchi di cui all'elenco definito dalla L. n° 1 del 04/01/90 e con l'applicazione di prodotti cosmetici definiti come tali dalla L. n° 713 del 11/10/86.

4. Sono escluse dall'attività di estetica le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico, mentre vi è inclusa la ricostruzione delle unghie.

5. Con la terminologia "mestieri affini" si indicano quelle attività relative a prestazioni parziali, che consistono in specifici trattamenti in relazione all'autorizzazione posseduta inerenti l'adeguamento dell'aspetto a determinati canoni di moda o di costume, e non implicano prestazioni di carattere medico-curativo-sanitario, come quelle di: truccatore, visagista, depilatore, manicure, massaggiatore facciale ed estetico, pedicure estetico.

6. Alle imprese esercenti attività di acconciatore ed estetista che vendano o comunque cedano alla propria clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento delle proprie attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni relative al commercio al dettaglio di cui al D.Lgs. n° 114/98.

7. L'esercizio delle attività di tatuatore e di piercing sono sottoposte a denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della L. n° 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, e del presente regolamento. **La denuncia di inizio attività sopra indicata deve contenere la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di sicurezza degli impianti e delle attrezzature ai sensi della L. n° 46/90, alla conformità dei locali alle norme in materia edilizia e urbanistica di destinazione d'uso e di agibilità; ad essa devono essere allegati n° 2 piante planimetriche dei locali in scala 1:100 firmate da tecnico abilitato, gli estremi del parere igienico-sanitario del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. competente per territorio e la dichiarazione sostitutiva resa ai fini antimafia.

8. Si definisce "tatuaggio" la colorazione permanente ottenuta con l'introduzione o penetrazione sottocutanea ed intradermica di pigmenti mediante aghi, al fine di formare disegni o figure indelebili.

9. Si definisce "piercing" l'inserimento cruento di anelli e metalli di diversa forma e fattura in varie zone del corpo. Non viene considerato piercing l'inserimento di anelli nelle orecchie qualora gli orecchini siano inseriti con strumenti monouso.

Art. 5

Sostituito

Abilitazione professionale per l'esercizio delle attività di acconciatore e di estetista

1. Per esercitare l'attività di acconciatore è necessario conseguire un'apposita abilitazione professionale previo superamento di un esame tecnico – pratico preceduto, in alternativo tra loro:

- a) dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di due anni, seguito da un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico ovvero da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di due anni;
- b) da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un'impresa di acconciatura da effettuare nell'arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica; il periodo di inserimento è ridotto ad un anno, da effettuare nell'arco di due anni,

qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi della legge n° 25 del 19 gennaio 1955 e s.m.i.

- c) il "corso di formazione teorica" può essere frequentato anche in costanza di un rapporto di lavoro.
- d) il "periodo di inserimento" consiste in un periodo di attività lavorativa qualificata, svolta in qualità di titolare dell'impresa o socio partecipante al lavoro, dipendente, familiare coadiuvante o collaboratore coordinato e continuativo, equivalente come mansione o monte ore a quella prevista dalla contrattazione collettiva.

2. La qualificazione professionale di estetista si intende conseguita, dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico, mediante il superamento di un apposito esame teorico – pratico preceduto dallo svolgimento:

- a) di un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 900 ore annue; tale periodo dovrà essere seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso un'impresa di estetista;
- b) da un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato oppure un'impresa di estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso un'impresa di estetista, come disciplinato dalla L. n° 25 del 19 gennaio 1955 e s.m.i., della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria e seguita da appositi corsi regionali, di almeno 300 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa di estetista;
- c) di un periodo, non inferiore a tre anni, di un'attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, presso un'impresa di estetista, accertata attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o di documentazione equipollente, seguita da corsi regionali di formazione teorica di cui alla lettera b) . Il periodo di attività di cui alla presente lettera c) deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di cui alla lettera b).
- d) I corsi e l'esame teorico – pratico devono essere organizzati secondo le modalità previste dalle Regioni, ai sensi dell'art. 6 della L. n° 1 del 4 gennaio 1990.

Art. 6

Natura e limiti della dichiarazioni di inizio attività

1. La dichiarazione di inizio attività è valida per il dichiarante della stessa, per un singolo e determinato esercizio e per i locali in essa indicati.

2. In caso di trasferimento della sede dell'esercizio o di variazione del numero o della destinazione dei locali (ampliamento dei locali o apertura di nuovi ingressi) è richiesta una nuova dichiarazione di inizio attività, fatto salvo l'accertamento dei soli requisiti igienici dei locali e delle attrezzature e di quelli urbanistico-edilizi (destinazione d'uso artigianale o compatibile e agibilità), secondo le modalità di cui agli articoli seguenti.

Art. 7

Termine per l'avvio dell'attività

1. Trascorso il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di inizio attività, le attività di acconciatore, estetista e mestieri affini per le quali la stessa è stata presentata possono essere avviate previa comunicazione dell'effettivo avvio dell'attività allo Sportello unico per le Attività Produttive, contestuale all'avvio stesso.

2. Alla dichiarazione di inizio attività di cui al presente Regolamento si applicano le disposizioni previste dall'art. 19 della L. n° 241/90 e s.m.i.

CAPO II

NORME PER L'AVVIO E L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ'

Art. 8

Le dichiarazioni di inizio attività

1. Le dichiarazioni di inizio attività relative a nuove aperture, abbinamenti, trasferimenti di sede, ampliamenti o aperture di nuovi ingressi, subingressi, proroghe, sospensioni sono istruite dallo Sportello Unico

per le Attività Produttive, nell'osservanza delle norme del presente regolamento e delle prescritte modalità procedurali.

2. Esse sono quindi sottoposte, in stretto ordine cronologico di arrivo, all'istruttoria d'ufficio.

3. Le dichiarazioni di inizio attività di cui sopra, presentate dal titolare di impresa individuale o dal legale rappresentante di società, sono indirizzate al Funzionario Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune e riportano i seguenti dati:

- 1) generalità del richiedente (nome, cognome, luogo e data di nascita);
 - 2) indirizzo del richiedente;
 - 3) codice fiscale e partita IVA;
 - 4) ubicazione dell'esercizio da destinare all'attività;
 - 5) descrizione dell'attività che il richiedente intende svolgere;
 - 6) il possesso della qualificazione professionale del richiedente o di altro soggetto preposto alla conduzione dell'attività, o dichiarazione attestante che la persona è già iscritta all'albo delle imprese artigiane per la medesima attività che si intende svolgere, nel caso di ditta individuale; nel caso di società avente i requisiti di cui alla L. n° 443/85, la qualificazione professionale deve essere posseduta e documentata dalla maggioranza dei soci (in caso di due soci da almeno uno), ovvero nel caso di società non avente i requisiti di cui alla L. n° 443/85 o non iscrivibile all'Albo Imprese Artigiane, dai soci che esercitano professionalmente e personalmente l'attività o dalla/e persona/e che assume/ono, in base ad atto scritto, la direzione dell'azienda;
 - 7) dichiarazione degli estremi del certificato di agibilità/abitabilità e destinazione d'uso dei locali;
 - 8) dichiarazione della disponibilità dei locali in base a titolo legittimo;
4. Alla dichiarazione di inizio attività sono allegati:
- a) planimetria in scala adeguata (1:1000 o 1:1500) della zona nella quale si intende attivare l'esercizio, in duplice copia;
 - b) n° 3 piante planimetriche dei locali dell'esercizio, sottoscritte dal richiedente e firmate da un tecnico abilitato, indicanti la destinazione dei singoli vani, la superficie e l'altezza degli stessi, accompagnate da relazione tecnica descrittiva dei locali, servizi ed attrezzature, in triplice copia;
 - c) certificato di qualificazione professionale del richiedente rilasciato dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato nel caso di ditta individuale, ovvero, in caso di società avente i requisiti di cui alla L. n° 443/85, certificato di qualificazione professionale della maggioranza dei soci che lavorano personalmente nell'impresa (se ci sono due soci da uno; in caso di s.r.l. uninominali il certificato deve essere posseduto dal socio unico; in caso di s.a.s. il certificato di qualificazione deve essere posseduto dai soci accomandatari) e di eventuali dipendenti; in caso di società non avente i requisiti di cui alla L. n° 443/85, o non iscrivibile all'Albo delle Imprese Artigiane, certificato di qualificazione professionale dei soci che esercitano professionalmente e personalmente l'attività e/o del direttore d'azienda e di eventuali dipendenti.
Le predette certificazioni possono essere sostituite da autocertificazione;
 - d) dichiarazione sostitutiva del certificato generale del casellario giudiziale e autocertificazione antimafia del titolare della ditta individuale e dei soci illimitatamente responsabili, in caso di società
 - e) in caso di società, copia atto costitutivo e statuto della società;
 - f) copia atto scritto di nomina del direttore d'azienda;

5. Soppresso

6. L'esercizio dell'attività è subordinato al nulla-osta sanitario da parte del competente Servizio di Igiene Pubblica della A.U.S.L. circa la sussistenza dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria dei locali e delle attrezzature di cui al presente regolamento, che viene acquisito agli atti successivamente alla presentazione della dichiarazione di inizio attività. Diversamente nel caso delle attività di tatuaggio e piercing, in cui il parere igienico-sanitario deve essere acquisito preventivamente e costituisce anzi presupposto necessario per l'inizio dell'attività.

7. L'esercizio dell'attività può essere avviato solo decorso il termine di cui al precedente art. 7

Art. 9

Accertamento dei requisiti di impresa artigiana

1. Non appena pervenuta la dichiarazione di inizio attività, se l'impresa ha dichiarato di essere già iscritta in un albo provinciale delle imprese artigiane e non ha prodotto documentazione, lo Sportello Unico per le Attività Produttive richiede la relativa conferma alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato territorialmente competente.

2. In difetto di tale iscrizione, si promuove l'accertamento, da parte della Commissione Provinciale per l'Artigianato presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, che l'impresa di cui è titolare

il richiedente è in possesso dei requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443 (soc.coop., s.n.c., s.a.s., s.r.l. uninominali), e se ne dovrà ottenere la relativa dichiarazione. L'iscrizione nell'Albo delle imprese artigiane dovrà comunque avvenire entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di inizio attività.

3. Per le imprese societarie non aventi i requisiti previsti dalla suddetta legge n. 443/1985 (s.r.l., s.p.a., s.a.p.a.), lo Sportello Unico per le Attività Produttive accerta la regolare costituzione della società e l'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato competente per territorio; se l'impresa non è ancora iscritta, tale iscrizione deve avvenire entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di inizio attività.

Art. 10

Ubicazione degli esercizi

1. Gli esercizi devono aprirsi sulla pubblica via o, se ubicati ai piani superiori di un edificio, devono aprirsi sul pianerottolo delle scale.

2. L'attività può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente, a condizione che la parte destinata a civile abitazione sia isolata mediante porta chiudibile a chiave, che il laboratorio disponga di accesso dall'esterno indipendente dall'abitazione medesima e di servizio igienico proprio e che il richiedente consenta i controlli da parte delle autorità competenti nei locali adibiti all'esercizio della professione e si uniformi ai requisiti del presente regolamento.

3. L'attività di estetista può essere svolta anche unitamente alle attività di acconciatore, profumerie e saloni di bellezza, in forma di imprese individuali esercitate nella medesima sede ovvero mediante una delle forme di società previste dal 2° co. dell'art. 3 della L. n° 443/85. In tal caso, i singoli soci e dipendenti che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività.

3 bis. Le imprese che esercitano attività di vendita di prodotti cosmetici o profumeria ai sensi del D.Lgs. n° 114/98 possono esercitare l'attività di estetista a condizione che si adeguino al presente regolamento comunale e che gli addetti allo svolgimento di tale ultima attività siano in possesso del requisito professionale richiesto, mentre non sussiste per esse l'obbligo dell'iscrizione nell'Albo delle Imprese Artigiane.

3ter. Per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico i titolari delle attività di acconciatore possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente.

4. L'attività di estetista non può essere svolta in nessun caso presso ambulatori medici, istituti sanitari o farmacie.

Art. 11

Accertamenti igienico - sanitari

1. Lo Sportello Unico per le Attività Produttive promuove, inoltre, da parte del competente Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L., l'accertamento dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività di acconciatore, estetista e mestieri affini, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività.

Art. 12

Requisiti tecnico-edilizi ed igienici dei locali

1. Nei locali destinati all'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento deve essere accertata la sussistenza dei seguenti requisiti tecnico-edilizi ed igienici:

- a) i locali devono avere un'adeguata aero-illuminazione naturale ed un' altezza non inferiore a mt. 2,70;
- b) i locali devono essere dotati di superficie aero-illuminante (porte vetrate, finestre) non inferiore a 1/8 di quella del pavimento; nei locali privi di finestre ma con porte vetrate deve essere assicurata una superficie di aerazione naturale mediante wasistas e comunque deve essere assicurata un'aerazione forzata o meccanica centralizzata immettendo aria opportunamente captata, che consenta un adeguato numero di ricambi/ore, e con requisiti igienici confacenti;
- c) tutti gli esercizi devono essere dotati di un idoneo servizio igienico (anti + wc) e di un adeguato ripostiglio, in aggiunta ai locali adibiti all'attività, ad eccezione dei laboratori di estetica per i quali devono essere previsti i locali di cui alla successiva lett. m, n° 3;

- d) nei locali in cui si svolge l'attività ed in quelli accessori i pavimenti e le pareti, fino all'altezza di almeno 2,00 mt. devono essere rivestiti di materiali impermeabili e lavabili, che ne consentono la pulizia e disinfezione;
- e) nei locali di lavoro devono essere collocati lavandini fissi in maiolica o materiale simile ad acqua corrente e potabile calda e fredda; tali lavandini devono essere provvisti di sistema per lo smaltimento dell'acqua di rifiuto;
- f) gli esercizi nei quali si usano solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di retrobottega o, comunque, di un locale separato, per la conservazione delle sostanze suddette in appositi recipienti, adeguatamente aerato;
- g) l'arredamento dei locali deve essere tale da permettere una completa pulizia giornaliera ed una accurata disinfezione dei mobili e delle attrezzature di servizio;
- h) in caso di ampliamento dei locali o di modifiche strutturali interne il titolare dell'autorizzazione è tenuto a presentare al comune le necessarie richieste di autorizzazione edilizia e di agibilità e la richiesta del prescritto nulla-osta sanitario;
- i) non possono essere destinati alle attività oggetto di tale regolamento locali interrati o seminterrati;
- l) gli esercizi misti per uomo e donna devono disporre di zone di lavoro idoneamente distinte e di doppi servizi igienici;
- m) l'apertura di nuovi esercizi e il trasferimento di esercizi esistenti, sono consentiti in locali di lavoro dotati di superfici minime per posto di lavoro, esclusi i locali accessori (ingressi, servizi igienici, ripostigli, sale di attesa) così determinate:
 - 1) esercizi di acconciatore: superficie di almeno mq. 2 per ogni posto di lavoro (si definisce "posto di lavoro" ogni poltrona attrezzata davanti allo specchio);
 - 2) prestazioni semplici di pedicure estetico svolto presso gli esercizi di cui al punto 1): settore attrezzato di superficie mq. 4;
 - 3) attività di estetica esercitata in locali autonomi; in ogni caso, gli esercizi di estetica dovranno disporre di: un locale ricevimento-attesa; 1 servizio igienico (WC + doccia + anti/spogliatoio) per il pubblico adiacente alla sala di cui sopra; box distinti per attività con superficie minima di mq. 4 cadauno; 1 servizio igienico (WC + anti) ad uso esclusivo del personale;
 - 4) le attività di cui ai numeri 1 e 3, se abbinata in un unico esercizio, devono essere svolte in locali distinti; è consentito l'utilizzo di una sala di attesa unica, con relativo servizio igienico, distinta però dalle sale di lavoro;
- n) le attività di estetica esercitate presso le rivendite di prodotti cosmetici ai sensi dell'art. 7 comma 2, della legge 4 gennaio 1990 n. 1, dovranno essere svolte in locali distinti. Qualora le stesse siano limitate a prestazioni semplici di manicure e pedicure, il posto di lavoro a ciò destinato dovrà avere una superficie minima di mq. 4.

2. Dovranno in ogni caso essere rispettate le norme previste dalla L. n° 13/89 e relativo regolamento di attuazione, in materia di visitabilità dei locali, nonché le norme del Regolamento edilizio comunale vigente non espressamente qui richiamate ed applicabili alle attività disciplinate dal presente regolamento.

3. Sono fatte salve altresì le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e prevenzione incendi e di inquinamento acustico.

Art. 13

Esercizi posti in località prive di acquedotto

1. Nei locali degli esercizi posti in località prive di acquedotto può essere riconosciuta, a giudizio del competente servizio della A.U.S.L., l'idoneità igienica degli stessi, se vi è assicurata una provvista di acqua potabile in quantità sufficiente ad assicurare l'esercizio igienico dell'attività.

Art. 14

Esercizi misti

1. Nei casi di apertura e /o di trasferimento a nuovi locali di esercizi di estetista misti, per uomo e donna, gli stessi devono disporre di appositi reparti distinti, adiacenti ed intercomunicanti, ma con ingresso interno separato.

Art. 15

Divieto di esercizio delle attività in forma ambulante

1. Le attività disciplinate dal presente regolamento non possono svolgersi in forma ambulante o di posteggio.

Art. 16

Arredamento e suppellettili degli esercizi

1. Tutti gli esercizi relativi alle attività previste dal presente regolamento sono dotati di una cassetta a perfetta chiusura, lavabile e disinfettabile, per contenere la biancheria usata, e di un armadio con sportelli per la conservazione di quella pulita, nonché di una cassetta, pure a perfetta chiusura, lavabile e disinfettabile, per la raccolta giornaliera delle immondizie.

2. Il mobilio e l'arredamento dei locali sono semplici e tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione.

Art. 17

Attrezzatura e corredo degli esercizi

1. Tutti gli esercizi sono forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde poter essere ricambiati per ogni servizio; di rasoi, forbici, pennelli, spazzole, pettini ed accessori in proporzione alla importanza dell'esercizio stesso e al numero dei lavoratori; nonché di una cassetta contenente medicinali per il pronto soccorso.

2. Gli esercizi dei barbieri e dei parrucchieri sono forniti di comodi sedili rivestiti di materiale lavabile con appoggia-capo coperti con carta impermeabile, da rinnovarsi ad ogni servizio.

Art. 18

Abrogato

Art. 19

Abrogato

Art. 20

Requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati nelle attività soggette a dichiarazione di inizio attività

1. Nelle attività soggette a dichiarazione di inizio attività, secondo le norme del presente regolamento, è, in ogni caso, vietato l'impiego di procedimenti, di prodotti e di attrezzi non conformi alle comuni norme di igiene, che possano comunque recare pregiudizio alla salute dei clienti e dei lavoratori.

Art. 21

Abrogato

Art. 22

Condizione igienica delle attività

1. Al titolare dell'attività incombono l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche di carattere generale, fermo restando la competenza della AUSL, anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente:

- a) Pulizia e disinfezione ambientale giornaliera: per la pulizia e la disinfezione dei locali ed arredi procedere nel modo seguente: spazzare e spolverare ad umido per evitare di sollevare polvere, forfora e capelli in tutti i locali. Per i piani di lavoro, lavandini, piastrelle, pavimenti e WC, lavaggio con acqua e detergente. In caso di superfici contaminate da materiale biologico (sangue) disinfettare, previo lavaggio, con clorossidante elettrolitico;
- b) Pulizia e disinfezione degli strumenti di lavoro: per bigodini, pettini, spazzole e materiale plastico, lavaggio giornaliero con acqua e detergente. Qualora contaminati da materiale biologico (sangue), previo lavaggio o detersione, disinfettare con clorossidante elettrolitico. Per lame ed aghi usare quelli monouso e se si usano aghi da siringa questi non vanno rincappucciati. Aghi e strumenti

- taglienti monouso devono essere gettati a parte in appositi contenitori rigidi. Per rasoi, forbici e pinze, strumenti da manicure e pedicure, lavaggio con acqua e detergente dopo l'uso e disinfezione chimica o fisica ritenuta idonea dal servizio igiene pubblica;
- c) Biancheria: teli, asciugamani, salviette, mantelline vanno sostituiti per ogni cliente; il lavaggio va effettuato in lavatrice a + 60°, in caso di contaminazione con materiale biologico (sangue) dopo il pre-lavaggio aggiungere clorossidante elettrolitico;
 - d) Cute lesa: utilizzare antisettico ritenuto idoneo dal servizio igiene pubblica. Nell'attività di acconciatore usare matita emostatica monouso o crema emostatica; è preferibile che i prodotti dopobarba se in crema vengano spalmati dal cliente stesso;
 - e) Capelli rasati: gli eventuali capelli rasati aderenti alla cute vanno rimossi con salviette monouso; è vietato utilizzare piumini onde evitare la diffusione di eventuali micosi;
 - f) Tinture e fissativi: tinture, fissativi ed altri prodotti impiegati non dovranno contenere sostanze tossiche o nocive alla salute e dovranno rispondere, per le tinture, ai requisiti prescritti dalla normativa vigente (D.M. 18/06/76 e succ. modificazioni);
 - g) Servizi a domicilio: coloro che intendono effettuare il servizio a domicilio del cliente dovranno recarsi forniti di valigetta idonea a contenere gli strumenti necessari per il rispetto delle norme igieniche sopra elencate.

Art. 23

Condizione igienica dell'attività di tatuaggio e piercing

Considerato l'alto rischio sanitario connesso a tali pratiche dovranno scrupolosamente essere applicate le misure igieniche e di prevenzione previste nell'Allegato 1 "Linee guida del Ministero della Sanità per l'esecuzione delle procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza" alla Circolare del 05/02/98 n° 2.9/156, e nella Circolare del Ministero della Sanità del 16/07/98 n° 2.8/633, ed in particolare:

- a) l'operatore prima di ogni procedura di tatuaggio o piercing deve lavarsi accuratamente le mani con antisettico ed indossare guanti in lattice sterili monouso in tutte le fasi della procedura indipendentemente dal rischio di esposizione al sangue; inoltre è necessario che l'operatore indossi un camice sterile monouso e maschera protettiva ;
- b) prima dell'esecuzione delle procedure l'operatore deve assicurarsi dell'integrità della cute e deve astenersi dall'eseguire tatuaggio o piercing su individui con lesioni cutanee, presenza di probabili dermatosi, micosi, cute con ustioni; inoltre la cute dell'utente va accuratamente disinfettata prima di iniziare la procedura;
- c) gli aghi e gli strumenti taglienti che perforano la cute o comunque vengono a contatto con superfici cutanee integre o lese e/o con annessi cutanei, devono essere sempre e rigorosamente monouso. Tutti gli altri materiali e strumenti diversi dagli aghi e taglienti devono essere sterilizzati, dopo l'uso, con mezzi fisici: sterilizzatore a vapore (autoclave a 121° C per un minimo di 20 minuti) o a calore secco (a 170° C per 2 ore). Nei casi in cui tali procedure non siano applicabili è possibile disinfettare gli strumenti secondo le caratteristiche costruttive e merceologiche. La disinfezione chimica deve essere limitata alle situazioni in cui non è possibile applicare la sterilizzazione. I disinfettanti ad alto livello più largamente utilizzati sono ipoclorito di sodio alla concentrazione di 5000 parti per milione e glutaraldeide al 2%. Nella gestione dei disinfettanti chimici si applicano le norme di sicurezza previste dal D.Lgs. 626/94.
- d) dopo l'utilizzo i materiali monouso devono essere raccolti in contenitori resistenti alla puntura ermeticamente chiusi; gli aghi e tutti gli oggetti taglienti utilizzati sono considerati rifiuti pericolosi a rischio infettivo ai sensi della Circolare del Ministero dell'Ambiente del 16/06/04, che richiama il D.P.R. n° 254 del 15/07/03, allegato I, punti 2 e 2-bis, e devono essere eliminati secondo la normativa vigente sullo smaltimento dei rifiuti;
- e) nel caso di procedure che implicano l'utilizzo di apparecchiature per tatuaggi (elettric tattoo) con aghi multipli che penetrano nella cute per portare i pigmenti in profondità, è necessario che la testata su cui sono montati gli aghi sia sterilizzata con calore umido, gli aghi siano rigorosamente monouso, i pigmenti da utilizzare devono essere atossici, sterili e certificati da parte di autorità sanitaria nazionale od estera, i contenitori dei pigmenti siano di piccole dimensioni e monouso, ed eliminati dopo l'uso su ogni singolo soggetto, anche se il contenuto non è stato esaurito, il circuito attraverso il quale passano i pigmenti sia sostituito, unitamente al contenitore dopo ogni soggetto;
- f) nel caso in cui l'operatore utilizzi pratiche che lo possano mettere a contatto con il sangue devono essere applicate le precauzioni universali di cui al D.M. 28.09.90, sia per quanto riguarda gli aspetti connessi al contatto con il sangue, sia per quanto riguarda l'eliminazione dei presidi

- utilizzati;
- g) i tamponi di garza ed il cotone idrofilo o qualsiasi altro mezzo utilizzato per asciugare il sangue fuoriuscito per esercitare pressione sulla sede della procedura debbono essere eliminati secondo le modalità di seguito riportate: la biancheria sporca deve essere maneggiata quanto meno possibile e riposta in sacchi nel luogo di utilizzo; la biancheria, i tamponi ed altri mezzi eventualmente sporchi di sangue o contaminati da altri liquidi biologici devono essere riposti in sacchi impermeabili, da utilizzare anche per il trasporto, se si usa acqua calda per il lavaggio, la biancheria contaminata deve essere lavata con idoneo detersivo ad una temperatura superiore a 71° C per 25 minuti;
- h) i pigmenti da utilizzare devono essere atossici e sterili; in via transitoria, in attesa della definizione di modalità praticabili per la certificazione di innocuità ed atossicità dell'Istituto Superiore della Sanità, si ritiene sufficiente l'autocertificazione da parte delle aziende produttrici; fermo restando quanto previsto in tema di preparazioni monouso, i flaconi dovranno essere dotati di valvole non di ritorno.

Art. 24

Pulizia del personale

1. Il personale osserva costantemente le più scrupolose norme di pulizia ed igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie, e indossa una vestaglia bianca o altro colore chiaro abbottonata, con maniche chiuse al polso, o con mezze maniche ad avambracci scoperti.
2. Prima di iniziare ciascun servizio, ed alla presenza del cliente, l'addetto al servizio si lava accuratamente le mani con acqua e sapone, utilizza strumenti di lavoro lavati e disinfettati, usa guanti monouso in presenza di dermatiti del corpo e del cuoio capelluto o durante pratiche estetiche come manicure e pedicure o durante la pulizia e la disinfezione degli strumenti di lavoro.

Art. 25

Impiego di solventi

1. I procedimenti tecnici di lavorazione, nei quali vengono impiegati prodotti o solventi le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive, sono sempre seguiti da rapide ed abbondanti aerazioni dell'ambiente.
2. Durante le applicazioni o l'uso di liquidi o sostanze infiammabili, deve essere evitato che nell'esercizio siano accese fiamme.
3. Inoltre per una migliore protezione a livello cutaneo, l'applicazione di tinture per capelli o altre sostanze nocive è eseguita proteggendo le mani con guanti monouso.

Art. 26

Difesa dei locali contro le mosche

1. È fatto obbligo ai titolari degli esercizi oggetto del presente regolamento di osservare e fare osservare esattamente tutte le norme legislative, i regolamenti e le ordinanze emanate dalle autorità per la lotta contro le mosche.
2. In particolare, nella stagione estiva, le aperture degli esercizi e dei locali annessi sono munite di dispositivi atti alla difesa contro le mosche.
3. Le porte di accesso dall'esterno sono munite di tende pendule.

Art. 27

Esposizione delle tariffe

1. Le tariffe dei corrispettivi dovuti per i servizi relativi alle attività disciplinate dal presente regolamento sono esposte nei locali dell'esercizio stesso, a visione del pubblico, unitamente al cartello indicante l'orario di apertura e di chiusura.

Art. 28

Orario di apertura dell'esercizio

1. Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi artigianali per le attività disciplinate dal presente regolamento sono adottati con ordinanza del Sindaco, sentite le proposte delle organizzazioni di categoria.

2. In caso di compresenza di attività diverse in un unico locale o in locali con ingresso comune, i titolari delle attività devono scegliere un unico tipo di orario fra quelli consentiti ed esporlo al pubblico. Le attività esercitate presso esercizi commerciali, palestre o impianti sportivi dovranno seguire l'orario dell'attività principale.

3. E' obbligatoria l'esposizione al pubblico degli orari di cui sopra in modo ben visibile dall'esterno del laboratorio.

Art. 29

Subingresso per cessione o affitto dell'azienda

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà per atto tra vivi di un esercizio è soggetto a dichiarazione di inizio attività fermo restando il possesso della qualificazione professionale del subentrante e, se dovuti, dei requisiti di cui alla legge 443/85.

2. Le dichiarazioni di inizio attività aventi ad oggetto il trasferimento in gestione o in proprietà di una delle attività disciplinate dal presente regolamento sono presentate secondo le modalità previste al precedente art.8 e corredate obbligatoriamente dalla documentazione di cui alle lett. c), d) ed e) dello stesso ed eventualmente di quella di cui alla lett. f), nonché del contratto di affitto o di compravendita dell'azienda, della dichiarazione di rinuncia all'esercizio della medesima attività resa dal precedente titolare titolare.

3. Nel caso di subingresso per atto tra vivi è ammesso il proseguimento, senza interruzione, dell'attività da parte del subentrante, purchè dichiarati di essere in possesso della qualificazione professionale, all'atto della presentazione della dichiarazione di inizio attività.

4. Qualora non sia in possesso della qualificazione professionale alla data dell'atto di trasferimento dell'azienda e della presentazione della dichiarazione di inizio attività, può iniziare l'attività solo dopo aver ottenuto la qualificazione professionale.

5. Qualora non ottenga la suddetta qualificazione professionale entro un anno dalla data di acquisizione del titolo, il subentrante decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.

6. In caso di trasferimento della gestione di un esercizio, la dichiarazione di inizio attività presentata dal subentrante è valida per la durata del contratto di affitto dell'azienda, e alla scadenza di quest'ultimo il titolare dell'attività deve presentare una comunicazione di rientro in possesso dell'azienda e di riavvio dell'attività in nome e per conto proprio.

Art. 30

Subingresso per causa di morte

1. Nel caso di morte del titolare, di accertata invalidità o di intervenuta sentenza di interdizione entro un anno gli eredi in possesso della qualificazione professionale che intendono proseguire nell'attività presentano dichiarazione di inizio attività per il subingresso secondo le modalità previste al precedente art. 29, unitamente al certificato di avvenuta denuncia di successione o relativa autocertificazione, o al certificato di invalidità, o alla sentenza di interdizione del titolare. Entro lo stesso termine di un anno gli eredi possono cedere la titolarità dell'azienda ed il subentrante presentare la dichiarazione di inizio attività anche se l'attività del de cuius risulti non esercitata per un anno decorrente dalla data del decesso.

2. Essi possono, peraltro, presentare la dichiarazione di inizio attività per subingresso ed esercitare l'attività per un periodo di 5 anni, o fino al raggiungimento della maggiore età, anche in mancanza della qualificazione professionale, ove comprovino che, di fatto, l'attività viene esercitata da persona qualificata.

3. Decorso il quinquennio senza che alcuno degli eredi comprovi il possesso dei necessari requisiti soggettivi e professionali, decade il diritto all'esercizio legittimo dell'attività.

Art. 31

Sospensione dell'attività

1. Il Funzionario responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive può, per comprovati motivi di necessità e comunque per casi di forza maggiore, su richiesta dell'interessato e previo accertamento di tali motivi, consentire la sospensione di attività di un esercizio per periodi superiori a trenta giorni e fino un massimo di un anno.

Art. 32**Decadenza dall'esercizio legittimo dell'attività**

1. E' prevista la decadenza dall'esercizio legittimo dell'attività di cui al presente regolamento nelle seguenti ipotesi:

- per morte, invalidità permanente o interdizione del titolare, nel caso previsto dal precedente art. 30, co. 3;
- per perdita da parte del titolare dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività;
- per mancata attivazione dell'esercizio entro i due mesi successivi alla data di presentazione della dichiarazione di inizio attività, ove, previa diffida, l'interessato non provveda entro cinque giorni dalla notifica della stessa, ad aprire l'esercizio o a richiedere una proroga all'apertura, ovvero quando la proroga non venga concessa;
- per sospensione non autorizzata dell'attività per oltre trenta giorni, ove, previa diffida, l'interessato non provveda, entro cinque giorni, a riaprire l'esercizio ovvero a richiedere la sospensione dell'attività, o quando la sospensione non venga concessa.
- per sopravvenuta mancanza dei requisiti igienico-sanitari ed urbanistico-edilizi;
- in caso di recidiva nella violazione delle disposizioni di legge o regolamento vigenti che abbia determinato un precedente provvedimento di chiusura temporanea dell'esercizio.

3. Soppresso

CAPO III**DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI GIÀ' ESISTENTI****Art. 33****Esercizi già esistenti**

1. Coloro che al momento della pubblicazione del presente regolamento già esercitano le attività professionali in argomento, continuano ad esercitarla in virtù dell'autorizzazione già rilasciata, fatto salvo quanto previsto dal successivo art.34.

Art. 34**Requisiti igienici degli esercizi già esistenti**

I locali degli esercizi esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, che non si trovano nelle condizioni igieniche prescritte, sono opportunamente trasformati e adattati a cura dei proprietari o conduttori di essi, entro il termine di tempo loro assegnato dal Comune. Potranno continuare a svolgere l'attività, derogando alle norme del presente regolamento, ma essi saranno soggetti ad adeguamento in occasione di lavori di risistemazione dei locali e/o di subingresso.

1. Non sono da considerarsi subingressi, quando non vengano apportate modifiche ai locali o alle attrezzature, ma prosecuzioni della medesima attività, ai fini della valutazione dei requisiti igienici dei locali, i seguenti casi:

- a) morte, o recesso di un socio che comporti scioglimento della società, qualora uno dei soci della suddetta società permanga quale titolare dell'autorizzazione comunale;
- b) trasformazione di ditta individuale in società, conferimento in società, affitto ramo d'azienda, cambio ragione sociale, cambio natura giuridica della società, qualora permanga il titolare od almeno uno dei soggetti precedentemente autorizzati ed in possesso di idonea qualificazione professionale.

Art. 35**Mancata regolarizzazione degli esercizi già esistenti**

1. A partire da novanta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, gli esercenti, che non si sono adeguati alle prescrizioni igienico sanitarie di cui al presente regolamento, sono soggetti alla sanzione del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 ex art.7-bis del D.lgs n.267/2000.

2. Gli esercenti l'attività di estetista, per novanta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento sono autorizzati a continuare l'attività.

3. Nei casi in cui le stesse attività di cui al comma 2 non rispondano ai requisiti stabiliti dal presente regolamento, il comune provvede, entro centoventi giorni dalla richiesta, a fissare un termine massimo non superiore a dodici mesi per gli adeguamenti necessari.

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.lgs . n.196/2003 .

Art. 37 Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti o incompatibili.

Art. 38 Individuazione dell' unità organizzativa responsabile

Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'unità organizzativa competente e responsabile dell'istruttoria procedimentale è Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.)

Art. 39 Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, pubblicato nei modi e nei termini previsti dalla legge, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 40 Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:
- a) le leggi ed i regolamenti nazionali e regionali;
 - b) lo statuto comunale;
 - c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili.

Art. 41 Rinvio dinamico

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 42 Vigilanza - Sanzioni

1. Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, gli appartenenti alla polizia municipale e qualsiasi altra autorità competente possono accedere in tutti i locali ove si svolgono le attività di cui all'art. 1.

2. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative previste dalla L. n°1/90, che disciplina l'attività di estetista e prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,45 a euro 1.032,91 nei confronti di chi esercita la suddetta attività senza l'autorizzazione comunale, e la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,45 a euro 2.582,29 nei confronti di chi esercita la predetta attività senza i requisiti professionali, con l'osservanza delle procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 .Le predette sanzioni sono inflitte dall'autorità regionale competente.

3. Nei confronti di chi esercita l'attività di acconciatore e mestieri affini, in violazione delle norme del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 5000,00 secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 .Le predette sanzioni sono inflitte dall'autorità comunale. Le somme riscosse sono introitate nella tesoreria comunale.

4. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

5. In rapporto alla gravità della violazione accertata, può essere disposta come sanzione accessoria la chiusura temporanea dell'esercizio per un minimo di 7 ed un massimo di 90 giorni (tre mesi).

6. Nei casi di recidiva e in ordine di gravità verranno inoltre applicate le seguenti sanzioni:

- a) richiamo e/o diffida;
- b) chiusura temporanea dell'esercizio, fino ad un massimo di 90 giorni (tre mesi);
- c) chiusura definitiva dell'esercizio.

La gradualità delle sanzioni, in rapporto alle diverse violazioni e alla loro ripetitività, verrà stabilita con apposito atto dell'autorità comunale competente e responsabile.

Art. 43 **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data della sua pubblicazione all'albo pretorio, da effettuarsi previa esecutività della deliberazione di approvazione.

Allegato n° 1

Elenco apparecchi elettromeccanici per uso estetico.

- Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato; stimolatore blu con scariche inferiori ad un centimetro e solo effluvio (alta frequenza o ultrasuoni).
- Disincrostante per pulizia con intensità superiore a 4 mA.
- Apparecchi per l'aspirazione dei comedoni con aspirazione non superiore ad una atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro.
- Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad una atmosfera.
- Apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità.
- Apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, che utilizzino unicamente accessori piatti o spazzole.
- Lampade abbronzanti UV.A.
- Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR).
- Apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore ad una atmosfera.
- Apparecchi per massaggio idrico con pressione non superiore ad una atmosfera.
- Scaldacela per cerette.
- Rulli elettrici e manuali.
- Vibratori elettrici oscillanti.
- Attrezzi per ginnastica estetica.
- Attrezzature per manicure e pedicure.
- Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale.
- Apparecchi per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate, e con aspirazione non superiore ad una atmosfera.
- Apparecchi per massaggi meccanici picchiettanti.
- Apparecchi per massaggi elettrici picchiettanti.
- Stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetico (alta frequenza).
- Apparecchi per ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca di 1mA ogni 10 centimetri quadrati.
- Depilatori elettrici ed elettronici.
- Apparecchi per massaggi subacquei.
- Elettrostimolatore ad impulsi.
- Apparecchi per massaggi ad aria con pressione superiore ad una atmosfera.
- Laser estetico.
- Saune.

Allegato n° 2**MEMORANDUM PER CHI SI SOTTOPONE A TATUAGGIO O INSERIMENTO NELLA CUTE DI ANELLO OD ORECCHINI (PIERCING).**

- ◇ **Ti sei consigliato con qualcuno più vecchio di te?**
- ◇ **Lo sai che il tatuaggio consiste nell'introduzione nella cute di pigmenti di varia natura?**
- ◇ **Lo sai che il tatuaggio è definitivo e che per allontanarlo, qualora possibile, è necessario un intervento di chirurgia plastica?**
- ◇ **Lo sai che con il tatuaggio o con l'inserimento nella cute di anelli od orecchini sono potenzialmente trasmissibili diverse malattie infettive tra le quali le epatiti e l'AIDS?**
- ◇ **Lo sai che il rischio di malattie infettive è notevolmente ridotto o eliminato con il rispetto da parte dell'operatore di alcune fondamentali norme di igiene, disinfezione e sterilizzazione?**
- ◇ **Sei portatore di una malattia della pelle? In tal caso consigliati prima con il tuo medico**
- ◇ **Lo sai che puoi essere o diventare allergico ai pigmenti o ai metalli?**
- ◇ **Lo sai che sulla pelle infiammata non si possono fare tatuaggi o inserire anelli od orecchini per la possibilità di gravi infezioni?**
- ◇ **Hai capito bene quali sono i rischi a cui ti esponi?**